

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE, METAVERSO E DIRITTO\*

Giovanni Sciancalepore\*\*

La tecnica, “strumento” nato per affiancare l’uomo nel cammino dell’innovazione, ha raggiunto espressioni così complesse da spingere gli studiosi ad affermarne il definitivo predominio sulla volontà umana, o ancora, a fissarne l’immagine come di una forza parallela e contrapposta ad ogni forma di regolazione.

Discutere di “Intelligenza Artificiale” e “Metaverso” in termini di disciplina giuridica, ci obbliga in primo luogo a prendere atto di un ulteriore stadio dell’itinerario evolutivo del sistema tecnico. Entrambe le espressioni adottate, infatti, denotano il tentativo di trascendere ambiti fondamentali del paradigma umano-senziente (quali l’intelletto) o del complesso che racchiude tutto lo spazio del “reale” (l’universo) in termini di distacco dalla persona (*artificium*) o creazione di un *mundus novus* digitale.

Come un innovativo segmento di servizi che va ad innestarsi nel modello di società telematico-digitale in cui oggi viviamo, il c.d. metaverso (o i metaversi), si propone di affiancare, integrare (e addirittura sostituire) il mondo reale, trasportando l’utente in una dimensione alternativa e immersiva dove è possibile mutare, mantenere (o semplicemente celare) la propria identità, fruire di nuovi servizi ludici, professionali, comunicativi all’interno di spazi in cui è possibile vivere fisicamente “altrove” il proprio tempo e finanche andando “oltre” il regime di scarsità dei beni – siano essi fungibili o infungibili – proprio della realtà quotidiana.

Il metaverso propone infatti un modello distinto rispetto alla bidimensionalità di Internet del c.d. web 2.0: esso in primo luogo garantisce l’esercizio pieno della propria *fisicità* attraverso l’utilizzo di visori, tute e sensori, immergendo la persona in un ambiente tridimensionale in cui possa utilizzare tutti e cinque i sensi interagendo con gli altri “ospiti” di quel determinato spazio. Secondo quanto dichiarato dalle società che ne promuovono lo sviluppo, tali sistemi interconnessi basati sulla realtà virtuale ed aumentata sarebbero inoltre in grado di recuperare la regola dell’*effimerità* propria del mondo reale: diversamente dalle comunicazioni elettroniche, in cui ogni traccia lasciata dall’uomo è convertita in input digitale e rimessa a una generale regola di infinità replicabilità e immanenza, il metaverso consentirebbe di ripristinare l’uso del linguaggio orale e diretto.

---

\* Relazione del 6/10/2023, svolta presso l’aula Cilento dell’Università degli Studi di Salerno, in occasione del Corso internazionale di formazione in diritto penale, XVIII edizione, dal titolo “*AI, Metaverse and Criminal Law*”.

\*\* Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. Direttore del medesimo Dipartimento.

La persona umana si appresta dunque a modificare ulteriormente l'estensione digitale dei propri attributi della personalità, varcando la soglia di nuovi mondi interconnessi che risultano progettati e gestiti da operatori privati e con ciò rimessi a una disciplina generale di natura contrattuale, sollevando questioni regolatorie e dubbi sull'effettività degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento giuridico.

In tale contesto, appare inevitabile che le tecniche di Intelligenza Artificiale, insieme ad altre tecnologie fiorite nell'ultima decade (quali ad es. la *blockchain* e i c.d. NFT, *non-fungible-token*) diventino parte integrante della realtà tridimensionale e aumentata del metaverso.

L'Intelligenza Artificiale rappresenta già un dispositivo di orientamento del comportamento individuale e delle masse: gli algoritmi si nutrono quotidianamente dei dati raccolti "in natura" o autonomamente sviluppati attuando sistemi di *machine learning*, sfruttando Internet come tessuto connettivo sensibile capace di captare, diffondere e processare le informazioni coordinando ed influenzando i rapporti tra il paradigma umano/senziente e quello automatizzato/predittivo.

Lo scopo dell'elaborazione algoritmica è quello di fornire indicazioni *nuove* agli umani (o ancora ad entità non umane programmate per attuare ordini o elaborare schemi d'azione), formulate sulla base di un certo grado di parentela e coerenza tra determinate informazioni, che risultino *utili* nel senso di suggerire o confermare un risultato o un postulato, predire un determinato fenomeno o produrre inferenze orientando le attitudini e le capacità di scelta e comportamento nello spazio e nel tempo.

Lo sviluppo aggregato di nuove modalità di approccio e integrazione alla vita reale che siano basate principalmente su IA e elaborazione algoritmica delle informazioni captate negli ecosistemi digitali dischiude eccezionali prospettive di sviluppo, ma al contempo configura nuovi rischi di degenerazione della tecnica, quale massima espressione della volontà di potenza dell'uomo.

Nel descrivere in termini entusiastici le possibili ricadute in termini di crescita economica (stimata in 800 miliardi di euro entro il 2030) lo scorso luglio la Commissione europea ha adottato una nuova strategia sul web 4.0 e i mondi virtuali che mira definire standard normativi globali, creando un assetto giuridico coerente con i valori e i principi dell'Unione e in cui i diritti della persona siano riconosciuti e garantiti in modo effettivo.

In tale complesso quadro, il giurista contemporaneo non può limitarsi a osservare e analizzare le conseguenze del passaggio a forme più progredite di interazione e svolgimento della personalità umana in una società tecnocentrica, ma deve rivendicare l'imprescindibile ruolo svolto dalla scienza del diritto, insieme a tutte le altre scienze sociali, quale filtro critico di lettura e comprensione del reale, strumento di contrasto e correzione di ogni dispositivo di ingegneria e controllo sociale.

Nel contesto di un progressivo tramonto di ogni modello giuridico precostituito, resta dunque ferma la consapevolezza che il diritto non può residuare in un mero dispositivo di regolamentazione della tecnica, né deve fondersi con essa, perdendo definitivamente la propria dimensione storica di esperienza.